

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 35

del 13-1-2021

## O G G E T T O

Convenzione con Università degli Studi di Genova - Scuola di Specializzazione in Nefrologia per lo svolgimento di attività professionalizzante in struttura assistenziale extra rete formativa: Dott.ssa Elisa Costa.

Proponente: UOS Formazione  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 61

Il Responsabile “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Genova ha chiesto, con nota prot. n. 0109355 del 12.11.2020, la stipula della convenzione/accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Elisa Costa, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Nefrologia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 2005 del 30/12/2019, punto R) ha confermato quanto già disposto con note circolari prot. n. 35512 del 30 Gennaio 2018 e prot. n. 111059 del 22 Marzo 2018 secondo cui l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 116450 del 01.12.2020 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Strumentali SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 958 del 05.01.2021, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’UOC di Nefrologia, Prof. Ronco Claudio, si propone l’approvazione dell’accordo con l’Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Elisa Costa, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL COMMISSARIO

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione/accordo individuale con l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Elisa Costa, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 14-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---



Università degli Studi di Genova  
**DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ  
MEDICHE**

16132 Genova – Viale Benedetto XV, 6 – Tel.+39 010 353.8975 - +39 010 353.7928 – Telefax +39 010 353.7989  
E-mail: dirdimi@unige.it – Partita I.V.A. 00754150100



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA, ULSS8 BERICA DOTT.SSA COSTA ELISA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GENOVA**

**VISTO** l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

**VISTO** il D.Lgs n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;

**VISTO** il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

**VISTO** il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

**CONSIDERATO** che la Scuola di Specializzazione in NEFROLOGIA ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa COSTA ELISA svolgere un periodo di attività extra rete formativa presso LA UNITA' OPERATIVA DI NEFROLOGIA DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA, ULSS8 BERICA;

**CONSIDERATO** che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"

**VERIFICATO** che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

**VERIFICATO** che il soggetto ospitante LA STRUTTURA COMPLESSA UOC di Nefrologia – Ospedale Vicenza, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei

medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **TRA**

- **L'Università degli Studi di Genova – Scuola di Specializzazione in NEFROLOGIA** con Sede Legale in Viale Benedetto XV, 6 16132 Genova; C.F. e Partita Iva 00754150100 nella persona della Direttrice Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi;

### **E**

- l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" C.F. n. 02441500242, con sede in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it) nella persona del Commissario Dott. Giovanni PAVESI, nato a Verona il 10-07-1961 domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima

#### **Art. 1**

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e la Scuola di Specializzazione in NEFROLOGIA dell'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività extra rete formativa del Medico in formazione Dott.ssa COSTA ELISA nata a Genova il 26/11/1991 residente in Via Corsica 14/25, 16128 Genova C.F. CSTLSE91S66D969O iscritta alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Genova.

#### **Art.2**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa, COSTA ELISA medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di Specializzazione in NEFROLOGIA – Università degli Studi di Genova e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per la Dott.ssa COSTA ELISA il progetto formativo contenente (allegato 1)

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
  
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa

#### **Art. 3**

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

#### **Art. 4**

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, del Direttore della Scuola di Specializzazione. L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di

Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

#### **Art. 5**

L'Azienda Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi, alle stesse condizioni del proprio personale. Lo specializzando provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività assistenziale e per l'eventuale colpa grave.

#### **Art. 6**

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta il trattamento, da parte Azienda Ulss 8 Berica, dei dati personali dei tirocinanti trasmessi dal soggetto promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Il conferimento dei dati dei tirocinante è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi convenzionali e di legge; pertanto la mancata indicazione determinerà l'impossibilità dell'Azienda di dar corso ai rapporti convenzionali medesimi.

I dati verranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Sono riconosciuti ai tirocinanti i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le richieste vanno trasmesse all'Ufficio Segnalazioni c/o la S.S. U.R.P. dell'Azienda.

#### **Art. 7**

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

#### **Art. 8**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno) e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 9**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà per la durata di mesi 5 e 14 giorni - dal 11/01/2021 al 25/06/2021, potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

**Art. 10**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Vicenza (Città Ospitante).

**Art. 11**

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Università degli Studi di Genova.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

**Art. 12**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Genova

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1 - N. 0216718 - 29-12-2016

Letto, confermato e sottoscritto;

Università degli Studi di Genova  
Direttore Scuola in Nefrologia  
Prof. Chiara Viazzi

AZIENDA ULSS 8 "BERICA"  
Il Commissario  
Dott. Giovanni Pavesi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*